



Il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.12.17;

Vista l'istanza di vendita avanzata dal creditore procedente e l'assenza di opposizioni agli atti esecutivi, verificati gli avvisi *ex art.* 498, 599 e 569 c.p.c.; ritenuto di disporre la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle operazioni *ex art.* 591**bis** c.p.c;

## DISPONE

la vendita – del *solo lotto C*, dato che il lotto B, costituito da soli terreni in comproprietà, ha un valore tale (€2.300,00) che ogni tentativo di vendita risulterebbe antieconomico, mentre per i beni di cui al lotto A occorre che il creditore provveda a correggere la nota di trascrizione per poter procedere oltre – dei beni meglio identificati nella relazione di stima agli atti al prezzo base pari alla valutazione ivi indicata, con facoltà di discostarsi (in più o in meno) da quest'ultima fino alla misura del 10%, con rilancio minimo nella misura dell'1% del prezzo base circa;

## D E L E G A

per le operazioni di vendita *ex art.* 591**bis** c.p.c. e norme in esso richiamate, e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c., l'avv. **Sciabola Maria Anna**, con studio in Spoleto, fissando la durata dell'incarico in mesi 18;

Determina in €500,00 oltre accessori l'anticipo per compensi da corrispondersi al delegato da parte del creditore istante, entro 30 giorni da oggi;

## F I S S A T E R M I N E

di giorni 10 da oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolo della procedura;

di giorni 120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita;

nel caso in cui il primo tentativo di vendita dovesse risultare infruttuoso dispone che il Delegato provveda ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto e ad un prezzo base ribassato fino al 25% rispetto al prezzo sopra indicato. In caso che anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso facoltizza il Delegato ad esperire nuove



